



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti (OCont, RS 817.022.15)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Le disposizioni sui contaminanti sono regolarmente adattate agli ultimi sviluppi. Nell'ambito della presente revisione, sono state prese in considerazione le modifiche del diritto europeo, ad eccezione del regolamento (UE) 2022/1393¹, fino al regolamento (UE) 2022/2388². Le modifiche apportate successivamente saranno riprese nella prossima revisione dell'OCont.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 3 lett. a nonché allegato 1

In questo allegato sono inclusi i nuovi valori massimi per il perclorato, pertanto l'articolo 2 capoverso 3 lettera a e il titolo dell'allegato vengono adattati.

Nel commento (parte A), al numero 3 si fa riferimento alle categorie per frutta, verdura e cereali definite nell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016³ concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA). Ciò corrisponde alla categorizzazione dei valori massimi dell'UE⁴.

Nella parte B si definiscono i valori massimi per il perclorato. Questi corrispondono ai valori massimi fissati nel regolamento (UE) 2020/685⁵. L'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.

Articolo 2 capoverso 3 lettera h^{bis}

Il nuovo allegato 8a, che regola i tenori massimi per quattro sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), richiede l'introduzione della lettera h^{bis}.

¹ Regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati, GU L 211 del 12.8.2022, pag. 83.

² Regolamento (UE) 2022/2388 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sostanze perfluoroalchiliche in alcuni prodotti alimentari, GU L 316 dell'8.12.2022, pag. 38.

³ RS 817.021.23

⁴ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁵ Regolamento (UE) 2020/685 della Commissione, del 20 maggio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in alcuni prodotti alimentari, GU L 160 del 25.5.2020, pag. 3.



Allegato 2

Nel commento (parte A), il numero 7 viene adattato in linea con la nota a piè di pagina dell'UE⁶. Per evitare problemi nell'applicazione dei tenori massimi, viene chiarito a partire da quale fase di trasformazione si applicano i tenori massimi nei cereali non trasformati.

Nel commento (parte A), al numero 10 si fa riferimento alle categorie di frutta, verdura e cereali secondo i prodotti definiti nell'OAOVA. Ciò corrisponde alla categorizzazione dei valori massimi dell'UE⁴.

Nella parte B, sono introdotti i tenori massimi per gli sclerozi della *Claviceps* spp. e gli alcaloidi della *Claviceps* spp. Per gli sclerozi della *Claviceps* spp., per gli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione della segale e nella segale e per i prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena (con un contenuto di ceneri < 900 mg/100 g) vengono ripresi i valori massimi del regolamento (UE) 2021/1399⁶ validi fino al 30.6.2024. I valori previsti per questi prodotti nell'UE a partire dall'1.7.24 saranno introdotti non appena saranno disponibili nell'UE i risultati delle analisi e i progressi nell'applicazione delle misure preventive per evitare la contaminazione da sclerozi della *Claviceps* spp. e da alcaloidi della *Claviceps* spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale, nonché da alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, farro e avena. Di conseguenza, i tenori massimi esistenti per la *Claviceps* spp. non sono più pertinenti e vengono eliminati. I tenori massimi per l'ocratossina A vengono aggiornati sulla base del regolamento (UE) 2022/1370⁷. L'osservazione della voce per i cereali e la farina di cereali di zearalenone viene corretta.

Allegato 3

Nel commento (parte A), al numero 8 si fa riferimento alle categorie di frutta, verdura e cereali secondo i prodotti definiti nell'OAOVA. Ciò corrisponde alla categorizzazione dei valori massimi dell'UE⁴.

Nella parte B si adottano le seguenti modifiche:

Arsenico:

La voce per l'arsenico nel «riso parboiled e semigreggio» viene corretta per chiarire che si applica al riso semigreggio o al riso parboiled.

Piombo:

I tenori massimi totali per il piombo sono sostituiti. Queste modifiche sono basate sulle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1317⁸. In questo contesto, vengono completati e adattati anche i commenti. Solo il tenore massimo per l'orecchio di Giuda (*Auricularia auricula-judae*) viene mantenuto a causa dell'elevata contaminazione.

Vengono apportate le seguenti modifiche:

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifica
Piombo	bevande senz'alcool	0,2	Cancellata
"	vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino	0,2	Invariata
"	vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino	0,15	Limitazione alle raccolte fino al 2021
"	vino aromatizzato, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino	0,1	Nuova
"	cavoli a foglia	0,3	Invariata
"	verdure a foglia	0,3	Invariata
"	cavolo a infiorescenza	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato
"	spezie ottenute da pistilli di fiori	1	Nuovi tenori massimi per le spezie
"	mirtilli giganti americani	0,2	Invariata

⁶ Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione, del 24 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi della *Claviceps* spp. e di alcaloidi della *Claviceps* spp. in alcuni prodotti alimentari, GU L 301 del 25.8.2021, pag. 1.

⁷ Regolamento (UE) 2022/1370 della Commissione, del 5 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di ocratossina A in alcuni prodotti alimentari, GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 11.

⁸ Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione, del 9 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari, GU L 286 del 10.8.2021, pag. 1.

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifica
"	frutti del corbezzolo	0,2	Invariata
"	carni di bovini, ovini, suini e pollame	0,1	Invariata
"	fior di sale	2	Nuova
"	ortaggi a frutto	0,05	Invariata
"	frutta	0,6	Nuovi tenori massimi per le spezie
"	succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta, esclusivamente da bacche e da altri piccoli frutti	0,05	Invariata
"	succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta	0,03	Invariata
"	aceto di fermentazione	0,2	Invariata
"	gelatina	5	Invariata, ora: la gelatina e il collagene sono elencati separatamente
"	verdura	0,1	Cancellata, i gruppi di verdura sono elencati separatamente
"	bevande per lattanti e bambini piccoli	0,5	Modificata
"	"	0,02	Modificata
"	cereali	0,2	Invariata
"	alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	0,02	Modificata
"	sale grigio	2	Nuova
"	bacche di sambuco	0,2	Invariata
"	miele	0,1	Invariata
"	legumi	0,2	Invariata
"	leguminose	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato
"	zenzero	0,8	Nuova
"	ribes a grappoli	0,2	Invariata
"	orecchio di giuda (<i>Auricularia auricula-judae</i>)	10	Invariata
"	spezie ottenute da boccioli	1	Nuovi tenori massimi per le spezie
"	cavolo rapa	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato
"	collagene	5	Invariata, ora: la gelatina e il collagene sono elencati separatamente
"	cefalopodi	0,3	Invariata
"	cavolo a testa	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato
"	crostacei	0,5	Invariata
"	curcuma	0,8	Nuova
"	alimenti a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti e ai bambini	0,02	Modificata
"	"	0,01	Invariata
"	alimenti per sportivi con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi	3	Nuova, come gli integratori alimentari
"	vino liquoroso ottenuto da uve	0,15	Nuova
"	latte	0,02	Invariata, i descrittori nel campo delle osservazioni sono stati spostati
"	molluschi bivalvi	1,5	Invariata
"	muscolo di pesce	0,3	Invariata
"	integratori alimentari	3	Invariata
"	frattaglie di bovini, ovini, suini e pollame	0,5	Cancellata e sostituita da nuovi valori
"	frattaglie di bovini e ovini	0,2	Nuova
"	frattaglie di suini	0,15	Nuova
"	frattaglie di pollame	0,1	Nuova
"	frutta	0,1	Invariata
"	spezie ottenute da corteccia	2	Nuovi tenori massimi per le spezie
"	semi	0,9	Nuovi tenori massimi per le spezie
"	alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento	0,02	Modificata; l'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifica
"	"	0,01	Invariata; l'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.
"	salsefrica	0,3	Invariata
"	grassi e oli commestibili	0,1	Invariata
"	sale commestibile	1	Nuova eccezione per «fior di sale» e «sale grigio»
"	verdure a gambo	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato
"	vino, sidro e vino di frutta	0,2	Invariata
"	"	0,15	Limitazione al 2021
"	"	0,1	Nuova
"	funghi selvatici	0,8	Modificata
"	ortaggi a radice e tubero	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato, nuove eccezioni
"	spezie ottenute da radici e rizomi	1,5	Nuovi tenori massimi per le spezie
"	champignon, orecchioni, shiitake	0,3	Invariata
"	mais dolce	0,1	Invariata
"	ortaggi a bulbo	0,1	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato

Per gli alimenti per gli sportivi con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi, ad eccezione delle bevande, sono fissati gli stessi valori massimi degli integratori alimentari. Questi prodotti secondo l'articolo 37 lettera b dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE)⁹ sono simili agli integratori alimentari. Per altri alimenti per sportivi, i contenuti ammissibili possono essere dedotti dai tenori massimi delle materie prime.

Cadmio:

I tenori massimi totali per il cadmio vengono sostituiti. Queste modifiche si basano sulle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1323¹⁰. I valori massimi per varie bevande sono stati cancellati. Per i succhi di frutta, i contenuti ammissibili possono essere dedotti dai tenori massimi di frutta e verdura.

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifiche
Cadmio	alghe	3	Eliminata
"	bevande senz'alcool	0,01	Eliminata
"	fungo ostrica	0,15	Modificata, ora elencata separatamente
"	ananas	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	melanzane	0,03	Modificata, ora elencata separatamente
"	banane	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	bacche e piccoli frutti	0,03	Modificata, ora elencata separatamente
"	ortaggi a foglia ed erbe fresche	0,1	Modificata, ora elencata separatamente
"	cavoli a foglia	0,1	Modificata, ora elencata separatamente
"	arachidi	0,2	Modificata
"	carni di bovini, ovini, suini e pollame	0,05	Invariata
"	carne di equini	0,2	Invariata
"	erbe fresche	0,2	Ora elencata separatamente, il valore è rimasto invariato

⁹ RS 817.022.104

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari, GU L 288 dell'11.08.2021, p. 13, pag. 13.

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifiche
"	ortaggi a frutto	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	succhi di frutta, succhi di frutta diluiti, nettari di frutta e sciroppi di frutta	0,03	Eliminata
"	aceto di fermentazione e acido acetico commestibile	0,02	Invariata
"	gelatina	0,5	Invariata
"	verdura e frutta	0,05	Cancellata, i gruppi di verdura e frutta sono elencati separatamente
"	orzo	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	0,04	Invariata
"	bevande per lattanti e bambini piccoli	0,02	Nuova
"	cereali	0,1	Modificata (eccezioni)
"	frutta con guscio	0,2	Nuova
"	grano duro	0,18	Modificata, ora elencata separatamente
"	leguminose	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	lamponi	0,04	Modificata, ora elencata separatamente
"	legumi	0,04	Modificata, ora elencata separatamente
"	cacao in polvere (100 % sostanza secca di cacao totale)	0,6	Invariata
"	frutta a granelli	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	kiwi	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	aglio	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	sedano rapa	0,15	Modificata, ora elencata separatamente
"	cavoli	0,04	Modificata, ora elencata separatamente
"	collagene	0,5	Invariata
"	cefalopodi	1	Invariata
"	granchi e crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>)	0,5	Invariata
"	crostacei	0,5	Invariata
"	funghi coltivati	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	porro	0,04	Modificata, ora elencata separatamente
"	alimenti per sportivi con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi	1	Nuova, come gli integratori alimentari
"	fegato di bovini, ovini, suini, pollame e equini	0,5	Invariata
"	semi di lino	0,5	Modificata, ora elencata separatamente
"	manghi	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	rafano	0,2	Modificata, ora elencata separatamente
"	semi di papavero	1,2	Modificata, ora elencata separatamente
"	molluschi bivalvi	1	Invariata
"	muscolo di pesce dei seguenti pesci: tombarello (<i>Auxis species</i>)	0,15	Modificata
"	muscolo di pesce dei seguenti pesci: <i>Sicyopterus lagocephalus</i> sgombro (<i>Scomber species</i>) tonno e tonnetto (<i>Thunnus species Euthynnus species, Katsuwonus pelamis</i>)	0,1	Invariata
"	muscolo di pesce dei seguenti pesci: acciuga (<i>Engraulis species</i>) pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>) sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	0,25	Invariata
"	muscolo di pesce	0,05	Invariata
"	integratori alimentari	1	Invariata
"	integratori alimentari composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati	3	Invariata
"	reni di bovini, ovini, suini, pollame e equini	1	Invariata

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifiche
"	frutta	0,05	Modificata
"	sidro senz'alcool	0,03	Eliminata
"	semi oleosi	0,1	Modificata
"	papaie	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	pastinache	0,2	Modificata, ora elencata separatamente
"	radici di prezzemolo	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	pinoli	0,3	Modificata, ora elencata separatamente
"	proteine ottenute da legumi	0,1	Nuova
"	semi di colza	0,15	Modificata, ora elencata separatamente
"	barbabietola rossa	0,06	Modificata, ora elencata separatamente
"	riso e quinoa	0,15	Modificata, ora elencata separatamente
"	ramolaccio	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	segale	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino	0,01	Invariata; l'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.
"	"	0,005	Invariata; l'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.
"	alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o mescolati a proteine di latte vaccino	0,02	Invariata; l'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.
"	"	0,01	Invariata; l'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.
"	cioccolato (cioccolato al latte) contenente < 30 % di sostanza secca di cacao totale	0,1	Invariata
"	cioccolato contenente ≥ 30 % e < 50 % di sostanza secca di cacao totale	0,3	Invariata
"	cioccolato contenente ≥ 50 % e < 70 % di sostanza secca di cacao totale	0,8	Invariata
"	cioccolato contenente ≥ 70 % di sostanza secca di cacao totale	0,9	Invariata
"	salsefrica	0,2	Modificata, ora elencata separatamente
"	semi di senape	0,3	Modificata, ora elencata separatamente
"	piantine di senape	0,2	Nuova
"	shiitake	0,15	Modificata, ora elencata separatamente
"	semi di soia	0,2	Invariata
"	semi di girasole	0,5	Modificata, ora elencata separatamente
"	sale commestibile	0,5	Invariata
"	rapa	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	spinaci e simili (foglie)	0,2	Modificata, ora elencata separatamente
"	sedano	0,1	Modificata, ora elencata separatamente
"	verdure a gambo	0,03	Modificata, ora elencata separatamente
"	frutta a nocciolo	0,02	Modificata, ora elencata separatamente

Sostanza	Derrata alimentare	Tenore massimo (mg/kg)	Modifiche
"	olive da tavola	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	ortaggi a radice e tubero	0,05	Modificata, ora elencata separatamente
"	germi di frumento	0,2	Modificata, ora elencata separatamente
"	fibra di frumento	0,15	Modificata, ora elencata separatamente
"	glutine di frumento	0,15	Nuova
"	vermut e bitter senz'alcool	0,03	Eliminata
"	funghi selvatici	0,5	Modificata, ora elencata separatamente
"	ortaggi a radice e tubero	0,1	Modificata
"	agrumi	0,02	Modificata, ora elencata separatamente
"	ortaggi a bulbo	0,03	Modificata, ora elencata separatamente

Per gli alimenti per sportivi con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi, ad eccezione delle bevande: cfr. commento di cui sopra relativo al piombo.

Mercurio:

Per il mercurio, nell'OAOVA sono fissati i tenori massimi che provengono anche dalle contaminazioni ambientali. Pertanto, si fa riferimento a questi nella lista. Inoltre, i valori massimi per la gelatina e il collagene, i molluschi bivalvi e varie bevande sono stati cancellati. Per i succhi di frutta, i contenuti ammissibili possono essere dedotti dai tenori massimi di frutta e verdura. Inoltre, i tenori massimi per il mercurio sono stati recentemente inseriti o adeguati in base al regolamento (UE) 2022/617¹¹.

Per gli alimenti per sportivi con un tenore definito di vitamine e sali minerali o altre sostanze rilevanti per sportivi, ad eccezione delle bevande: cfr. commento di cui sopra relativo al piombo.

Allegato 4

Per regolamentare la contaminazione da 3-MCPD nei grassi e negli oli provenienti da varie fonti, i tenori massimi sono fissati in conformità al regolamento (UE) 2020/1322¹². Sulla base di questo regolamento, anche i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi sono adattati e integrati; anche l'olio di pesce è ora regolamentato. L'espressione «formule per la prima infanzia», introdotta nell'UE, non è necessaria in Svizzera, poiché tali prodotti rientrano negli alimenti di proseguimento.

Allegato 5

I tenori massimi di diossine e PCB vengono aggiornati in base al regolamento (UE) 2022/2002¹³.

Allegato 6

I tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici sono fissati per gli alimenti di origine vegetale in polvere per la preparazione di bevande. Questi si basano sul regolamento (UE) 2020/1255¹⁴.

¹¹ Regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale, GU L 115 del 13.4.2022, pag. 60.

¹² Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione, del 23 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiole (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti, GU L 310 del 24.9.2020, pag. 2.

¹³ Regolamento (UE) 2022/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari, GU L 274 del 24.10.2022, pag. 64.

¹⁴ Regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione, del 7 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande, GU L 293 dell'8.9.2020, pag. 1.

Allegato 8

I tenori massimi di acido erucico sono aggiornati in base al regolamento (UE) 2019/1870¹⁵.

Per gli alcaloidi tropanici vengono introdotti nuovi tenori massimi per varie derrate alimentari sulla base del regolamento (UE) 2021/1408¹⁶, estendendo anche i tenori massimi esistenti per atropina e scopolamina agli alimenti a base di cereali e ad altri alimenti trasformati a base di mais destinati a lattanti e bambini piccoli.

Sono ora inseriti i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in varie derrate alimentari. A tal fine, la definizione del valore somma è stabilita nella parte A e i tenori massimi nella parte B. Le disposizioni si basano sul regolamento (UE) 2020/2040¹⁷.

Sono stati inseriti nuovi tenori massimi per l'acido cianidrico (compreso l'acido cianidrico combinato con glicosidi cianogenetici) per diverse derrate alimentari sulla base del regolamento (UE) 2022/1364¹⁸.

Sono inclusi nuovi tenori massimi per gli alcaloidi oppiacei nei semi di papavero e nei prodotti da forno contenenti semi di papavero e/o prodotti da essi derivati. Le disposizioni si basano sul regolamento (UE) 2021/2142¹⁹. A tal fine, nella parte A si specifica che i tenori massimi di alcaloidi oppiacei si riferiscono alla somma di morfina e codeina (+ fattore 0,2).

Allegato 8a

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute, sono inclusi nuovi tenori massimi per quattro PFAS e la loro somma in varie derrate alimentari di origine animale, sulla base del regolamento (UE) 2022/2388¹ (parte B). L'acido perfluorooottansulfonico (PFOS), l'acido perfluorooottanoico (PFOA), l'acido perfluorononanoico (PFNA) e l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS) sono i quattro composti PFAS identificati come prioritari dall'EFSA e per i quali sono stati fissati tenori massimi.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le autorità cantonali di esecuzione devono far rispettare i nuovi requisiti. Tuttavia, questo non causa un onere supplementare, poiché l'infrastruttura necessaria è già presente e il controllo può essere integrato negli altri controlli.

3. Ripercussioni per l'economia

Le aziende alimentari devono garantire che i loro prodotti siano conformi ai nuovi requisiti. Poiché questi corrispondono ai requisiti dell'UE, l'esportazione verso e l'importazione dai Paesi dell'UE viene semplificata. L'onere per il controllo autonomo rimane invariato.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

¹⁵ Regolamento (UE) 2019/1870 della Commissione, del 7 novembre 2019, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido erucico e di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari, GU L dell'8.11.2019, pag. 37.

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/1408 della Commissione, del 27 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in alcuni prodotti alimentari, GU L 304 del 30.8.2021, pag. 1.

¹⁷ Regolamento (UE) 2020/2040 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari, GU L 420 del 14.12.2020, pag. 1.

¹⁸ Regolamento (UE) 2022/1364 della Commissione, del 4 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari, GU L 205 del 5.8.2022, pag. 227.

¹⁹ Regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari, GU L 433 del 6.12.2021, pag. 8.

Conformemente all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (allegato 11)²⁰, la Svizzera è obbligata a rispettare i requisiti dell'UE per le derrate alimentari di origine animale. Questo obbligo viene attuato con la revisione.

²⁰ RS 0.916.026.81